



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori GASPARRI, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, ALLEGRINI, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, AUGELLO, AZZOLLINI, BALBONI, BALDINI, BARELLI, BERSELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BIANCONI, BONFRISCO, BORNACIN, BOSCETTO, BUTTI, CALABRÒ, CALIGIURI, CAMBER, CANTONI, CARRARA, CASOLI, CASTRO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COMPAGNA, CONTI, DE FEO, DE LILLO, DELOGU, DI GIACOMO, DI GIROLAMO, DI STEFANO, DIGILIO, ESPOSITO, FASANO, FAZZONE, FLUTTERO, GALLO, GALLONE, GAMBA, GERMONTANI, GHIGO, IZZO, MALAN, MASSIDDA, MENARDI, PALMIZIO, PICCIONI, PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, POSSA, RAMPONI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SANTINI, SARRO, SCARABOSIO, SERAFINI, SIBILIA, SPADONI URBANI, TANCREDI, TOFANI, TOMASSINI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VETRELLA, VICECONTE, ZANETTA e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2009

Modifica all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. – Lo Statuto siciliano ha costituzionalizzato un sistema di governo che intende dare il massimo risalto alla volontà del popolo sovrano, nonché alla stabilità e all'efficienza dell'azione di governo. Per questa ragione ha previsto l'elezione diretta del presidente della regione contestualmente all'elezione dell'assemblea regionale e il principio per cui in caso di crisi di governo si procede anche allo scioglimento dell'assemblea ed alle nuove e contestuali elezioni di presidente e assemblea.

Questa logica istituzionale viene contraddetta nel caso in cui il Governo non mantenga fede agli impegni programmatici assunti con il corpo elettorale ovvero qualora modifichi in modo sostanziale la maggioranza che lo sostiene in assemblea regionale. Non solo i cosiddetti «ribaltoni» – in cui una nuova maggioranza, diversa da quella scelta dal corpo elettorale, cambia il Governo in carica con un altro – ma anche la permanenza dello stesso Governo con un indirizzo programmatico diverso o con una maggioranza differente da quella che lo ha sostenuto

in campagna elettorale costituiscono un tradimento della volontà popolare.

In questi casi c'è il rischio che si passi da una democrazia governante ad un regime autoritario in cui, in nome di una volontà popolare che non c'è più, e che anzi è stata tradita, possono essere perseguiti interessi personali e di gruppo a scapito dell'interesse generale. Peraltro, tutte le forme di elezione diretta del Capo del governo devono contenere dei meccanismi di salvaguardia contro i rischi di degenerazioni autoritarie.

Il presente disegno di legge costituzionale, quindi, vuole rafforzare la logica che ha ispirato la riforma dello Statuto siciliano del 2001, eliminandone quegli aspetti che hanno dimostrato di essere incoerenti rispetto al modello. Perciò esso prevede che, in caso di violazione del patto programmatico con gli elettori o di trasformazione della maggioranza che sostiene il Governo, quest'ultimo possa essere sfiduciato e sostituito con un nuovo presidente eletto dall'assemblea, nell'ambito della coalizione che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Una sola volta nel corso della legislatura l'Assemblea regionale può approvare una mozione di sfiducia, che determina la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e degli assessori nonché l'elezione a Presidente della personalità indicata dalla mozione medesima, scelta tra gli appartenenti all'Assemblea. La mozione deve essere sottoscritta dalla metà più uno dei deputati appartenenti alla maggioranza che ha eletto il Presidente della Regione, deve essere votata decorsi tre giorni dalla presentazione e approvata a maggioranza assoluta dai deputati eletti nelle liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione».

